
FUSIONE ORDINARIA

TIMETABLE

INTRODUZIONE

1. OBIETTIVO DELLA PRESENTE TIMETABLE

Il presente documento è stato predisposto dalla Law Firm [●] al solo scopo di elencare e descrivere i principali adempimenti legali da attuare per addivenire alla fusione ordinaria tra due o più società (e, dunque, non alla fusione semplificata o anomala, né al *merger leveraged buy out*). Questo documento è realizzato unicamente sulla base delle indicazioni del Codice civile italiano (“**c.c.**”).

2. PRESUPPOSTI E AVVERTENZE

Le tempistiche sotto riportate sono meramente indicative e la data di adempimento delle singole prestazioni potrebbe essere soggetta a ritardi o variazioni per cause indipendenti dal controllo delle parti.

Nella predisposizione del presente documento non si è tenuto in considerazione circostanze o fattori particolari o anomali che potrebbero avere un impatto sui tempi di realizzazione né il fatto che alcuni degli adempimenti dell'operazione richiedono la collaborazione, o dipendono dal comportamento, di soggetti che necessariamente sfuggono al controllo delle parti.

Si precisa che le tempistiche, per lo più estremamente variabili, sono indicate con la formula “tempo necessario (“T”) + n. adempimento preliminare”, ove non vi siano adempimenti preliminari necessari la tempistica verrà indicata come T+0. .

n.	TEMPISTICHE	ATTIVITÀ	ORGANO SOCIETARIO COMPETENTE	NOTE
1	T + 0	Redazione della situazione patrimoniale di tutte le società partecipanti alla fusione	Organo Amministrativo di ogni società partecipante alla fusione	<p>La situazione patrimoniale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deve essere riferita, al massimo, a 120 giorni prima della pubblicazione del progetto di fusione (<i>sub 3</i>); 2) può essere sostituita o dal bilancio dell'ultimo esercizio o, per le società quotate, dalla relazione finanziaria semestrale riferiti al massimo a 6 mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione (<i>sub 3</i>); 3) può essere rinunciata con il voto unanime dei soci e dei detentori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione.
2	T + 0	Redazione dello statuto della società risultante dalla fusione	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	

3	T + 0	Redazione del progetto di fusione	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	Il progetto deve illustrare il contenuto, le motivazioni e le modalità esecutive dell'operazione proposta, sulla base del quale i soci esprimono il proprio parere sull'operazione.
4	T + 3	Pubblicazione del progetto di fusione	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	La pubblicazione deve essere effettuata presso il Registro delle Imprese o sul sito internet delle società partecipanti alla fusione
5	T+4	Relazione dell'organo amministrativo	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	<p>La relazione deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) illustrare e giustificare il progetto di fusione; 2) indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnalare le eventuali difficoltà di valutazione; 3) riportare ogni evento significativo successivo alla pubblicazione del progetto di fusione

				Può essere rinunciata con il voto unanime dei soci e dei detentori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione
6	T + 4	Relazione degli esperti sul rapporto di cambio	Esperto o esperti nominati: 1) per s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative per azioni, dal Tribunale; 2) per tutte le altre, dalle società partecipanti alla fusione	Può essere rinunciata con il voto unanime dei soci e dei detentori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione. In caso di fusione di società di persone con società di capitali l'esperto o gli esperti deve anche stimare il patrimonio delle società di persone.
7	T + 6	Deposito degli atti di cui all'art. 2501- <i>septies</i> c.c.	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	Almeno 30 giorni (15 giorni se alla fusione partecipano solo società non azionarie) prima della deliberazione. Il termine può essere rinunciato con voto unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione.
8	T+ 7	Delibera di fusione	Assemblea straordinaria dei soci di ogni società partecipante alla fusione	Tra la pubblicità del progetto e la data fissata per la decisione sulla fusione deve intercorrere

				almeno il termine di 30 giorni o di 15 giorni se alla fusione partecipano solo società non azionarie.
9	T + 8	Pubblicazione della delibera di fusione	Organi di controllo di ogni società partecipante alla fusione	Il termine può essere rinunciato con voto unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione. La delibera deve essere pubblicata presso ogni Registro delle Imprese cui è iscritta una delle società partecipanti alla fusione. È possibile ridurre detto termine offrendo ai creditori le garanzie e tutele di cui all'art. 2503 c.c.
10	T+9	Conclusione dell'atto di fusione	Legali rappresentanti di tutte le società partecipanti alla fusione dinanzi a Notaio	L'atto può essere stipulato decorsi 60 giorni (30 giorni se partecipano solo società non azionarie) dall'iscrizione della delibera di fusione nei Registri delle Imprese. Il termine può essere anticipato ai sensi dell'art. 2503 c.c. nei

				casi ed alle condizioni ivi previsti.
11	T + 10	Pubblicazione dell'atto di fusione	Notaio	L'atto di fusione deve essere pubblicato presso ogni Registro delle Imprese cui è iscritta una delle società partecipanti alla fusione.
12	T + 11	Efficacia della fusione		Salvo retrodatazione o postdatazione, la fusione ha effetto quando è eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nei competenti Registri delle Imprese.